

# — “Liberi di scegliere” e i nuovi progetti di tutela dei minorenni, figli della ‘ndrangheta

*“Free to choose” and the new projects to protect minors who are children of the ‘ndragheta*

*di Enrica Valente Sardina*

---

**Abstract.** La tutela dei minorenni appartenenti a famiglie mafiose ‘ndranghetiste è al centro dell’attività della magistratura minorile calabrese, impegnata, da quasi dieci anni, in un delicato bilanciamento di due interessi contrapposti: da un lato, la protezione dell’infanzia e della gioventù, che può comportare, in alcuni casi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale con l’allontanamento del minore o del genitore e, dall’altro, la libertà di ogni individuo di poter maturare all’interno della propria famiglia.

Prendendo le mosse dal dibattito recentemente sorto sul tema, il presente contributo intende esaminare le argomentazioni poste alla base dei provvedimenti de potestate, adottati dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e confermate dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, anche in relazione alla possibilità di estendere la prassi giurisprudenziale calabrese in altri distretti italiani, ugualmente colpiti dalla capillarità mafiosa ‘ndranghetista.

**Abstract.** The protection of minors belonging to ‘ndranghetist mafia families is at the center of the activity of the Calabrian juvenile judiciary, committed, for almost ten years, to a delicate balance of two opposing interests: on the one hand, the protection of childhood and youth, which can involve, in some cases, the forfeiture of parental responsibility with the removal of the minor or parent and, on the other, the freedom of each individual to mature within his or her own family.

Starting from the debate that has recently arisen on the subject, this contribution intends to examine the arguments underlying the measures de potestate, adopted by the Reggio Calabria Juvenile Court and confirmed by the decision of the Superior Council of Judiciary, also in relation to the possibility of extending

*the Calabrian jurisprudential practice in other Italian districts, equally affected by the 'ndranghetist mafia capillarity.*

SOMMARIO: – 1. “Liberi di scegliere”: la battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta. – 2. I provvedimenti *de potestate* e la pena accessoria ex art. 34 c.p. – 3. Le critiche alla prassi reggina e la delibera di approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura. – 4. I protocolli di intesa tra gli Uffici giudiziari calabresi, il progetto “liberi di scegliere” e la legge regionale n. 9/2018. – 5. La 'ndrangheta del Nord Italia.

SUMMARY: – 1. “Free to choose”: a juvenile judge’s battle to free the 'ndrangheta minors. – 2. *De potestate* provisions and the accessory punishment pursuant to article 34 c.p. – 3. The criticisms of the Reggio Calabria’s practice and the approval resolution of the Superior Council of Judiciary. – 4. The protocols of understanding among the Calabrian judicial offices, the “free to choose” project and the regional law n. 9/2018. – 5. The 'ndrangheta of northern Italy.

## 1. “Liberi di scegliere”: la battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta.

La recente pubblicazione del volume “*Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta*”<sup>1</sup> di Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, e Monica Zapelli, sceneggiatrice dell’omonimo film<sup>2</sup>, costituisce l’occasione per svolgere alcune riflessioni sugli interessanti, ma anche controversi, provvedimenti adottati al fine di sottrarre alcuni minorenni dalle famiglie appartenenti alla criminalità organizzata e, in particolare, alla 'ndrangheta.

Il testo ripercorre, in sette capitoli, il lavoro compiuto dalla giurisdizione specializzata minorile presso il distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria, dal 1992 sino ad oggi, evidenziando lo sforzo, messo in atto da tutti gli Uffici giudiziari calabresi, per arginare la problematica dello sfruttamento dei giovani, da parte del sodalizio mafioso 'ndranghetista.

Gli autori evidenziano le difficoltà riscontrate nelle vicende processuali riguardanti minorenni imputati di reati gravissimi che, senza alcuna resipiscenza, hanno dimostrato di non temere le sanzioni penali, né il fatto di dover scontare periodi di detenzione presso l’Istituto penale minorile, facendo così venire meno la funzione rieducativa della pena<sup>3</sup>.

Allo stesso tempo, però, è emerso che tali giovani sono spesso vittime di un sistema omertoso e criminogeno che, occultando qualsiasi regola di convivenza civile, si

---

<sup>1</sup> R. Di Bella, M. Zapelli, *Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta*, Rizzoli, 2019.

<sup>2</sup> *Liberi di scegliere*, regia di M. Zapelli, prodotto da Rai Fiction e Bibi Film Tv, 2019.

<sup>3</sup> Nello stesso senso, cfr. P. Avallone, F. Voza, J. Moyersoer (a cura di), *La messa alla prova minorile e i reati associativi. Buone pratiche ed esperienze innovative*, Franco Angeli, 2018, p. 137.

mostra come migliore alternativa di vita possibile. Si tratta di «ragazzi emotivamente soli, senza genitori da cui essere compresi o con cui condividere la quotidianità, o perché assorbiti dalla soffocante mentalità mafiosa o perché in carcere. La loro cultura – ispirata a regole arcaiche e tribali – non consente la formazione di una coscienza individuale, comprime le esigenze di libertà e la curiosità intellettuale tipica dei ragazzi in crescita»<sup>4</sup>.

Sono, in particolare, illustrate le «rigide regole familiari che soffocano le aspirazioni e condizionano anche le scelte più intime»<sup>5</sup> non soltanto dei minori, ma, in alcuni casi, anche delle sfortunate madri – costrette a convivere con i *boss* mafiosi (padri, fratelli o mariti) – e di chiunque altro osi violare il codice “d’onore”.

Sul punto, sono significative e toccanti le diverse lettere, inviate al presidente Di Bella da alcune donne calabresi, che, avendo deciso, con coraggio, di affrancarsi dal contesto di provenienza, hanno chiesto aiuto allo Stato, nella speranza di poter offrire ai propri figli un futuro migliore.

Attraverso la narrazione di alcune emblematiche vicende – realmente portate alla conoscenza del presidente Di Bella – si ripercorre l’*iter* che ha condotto ad un sempre maggiore utilizzo dei provvedimenti civilistici *de potestate*, nei confronti dei genitori ‘ndranghetisti.

Senza trascurare le numerose critiche rivolte all’inedita prassi reggina, sollevate da parte della dottrina e della giurisprudenza – sulle quali si tornerà in seguito – è opportuno considerare le ragioni alla base di tali provvedimenti, che hanno consentito di ottenere rilevanti risultati e che hanno ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e di alcuni esponenti politici.

Nelle ultime pagine del volume, Di Bella – giunto ormai al termine del mandato come presidente del Tribunale – mette in luce l’acquisita consapevolezza che sia la ‘ndrangheta stessa a condannare i propri figli<sup>6</sup>, prima ancora che essi vengano condotti di fronte ad un organo giudicante.

In quasi trent’anni di esperienza sul territorio calabrese, il magistrato ricorda di aver frequentemente processato minorenni che portavano i medesimi cognomi, a conferma del fatto che coloro che nascono in determinate famiglie mafiose possiedono un destino già scritto, caratterizzato dalla privazione del libero arbitrio e dal sistematico indottrinamento all’illegalità.

I risultati raggiunti stanno, tuttavia, donando alla Calabria un barlume di speranza anche per i giovani del territorio: la richiesta di aiuto delle madri e la graduale maturazione di alcuni di loro, infatti, è una riprova che un’azione mirata della giustizia e dello Stato sia doverosa, al fine di dare la possibilità ai minorenni di scegliere il proprio futuro, senza condizionamenti o pressioni ambientali e familiari.

---

<sup>4</sup> R. Di Bella, M. Zapelli, *Liberi di scegliere*, cit., pp. 193-194.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> *Idem*, p. 248.

Prendendo spunto da questa pubblicazione, s'intendono approfondire i presupposti su cui si fondano i provvedimenti adottati nella prassi giudiziaria reggina, che hanno condotto alla stesura di due importanti protocolli di intesa, stipulati tra gli Uffici giudiziari calabresi e alcuni organi politici, nonché a una interessante delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

## 2. I provvedimenti *de potestate* e la pena accessoria ex art. 34 c.p.

La prassi giurisprudenziale invalsa presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, a partire dal 2012, consiste nell'adozione delle misure previste dagli artt. 330 ss. c.c. (fino ad allora non applicate a famiglie mafiose), al fine di frenare – o quantomeno rallentare – la trasmissione dei “disvalori” sottoculturali 'ndranghetisti di padre in figlio.

La normativa civilistica, a cui ci si riferisce, riguarda i provvedimenti *de potestate*, grazie ai quali l'organo giudicante, dotato di ampio potere discrezionale, “sanziona” il genitore o i genitori venuti meno agli obblighi imposti dalla legge, nell'ambito del rapporto con la prole, privandoli (temporaneamente o definitivamente) della responsabilità genitoriale<sup>7</sup>.

Occorre precisare che il termine “sanzione” va inteso in senso lato: la natura di tali provvedimenti, che sono adottati dal Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore<sup>8</sup>, non è strettamente punitiva, avendo, al contrario, l'obiettivo di far cessare, nell'immediato, le condotte pregiudizievoli per i minori, garantendo loro un'effettiva tutela<sup>9</sup>.

La misura più severa è prevista dall'art. 330 c.c., che disciplina le ipotesi di decadenza dalla responsabilità dei figli e costituisce, pertanto, l'*extrema ratio*.

Il suo presupposto applicativo è la constatazione della violazione, da parte dei genitori, dei doveri imposti dalla legge, o dell'abuso della loro posizione nei confronti della prole, con grave pregiudizio di quest'ultima<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Per un approfondimento, cfr. A. Torre, *I provvedimenti ablativi e modificativi della responsabilità genitoriale*, in *Diritto penale e processo*, 2018.

<sup>8</sup> Per quanto riguarda l'organo tenuto ad emettere provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale, deve ricordarsi l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20354/2011, che ha stabilito di doversi risolvere il conflitto di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, facendo prevalere il primo, nelle ipotesi di contestuale giudizio di separazione dei coniugi, al fine di consentire il rispetto della ragionevole durata del processo. La pronuncia della Suprema Corte ha infatti sottolineato che «se è vero che l'art. 333 c.c., in caso di sussistenza di pregiudizio per i minori, prevede che il Tribunale per i minorenni possa emettere i provvedimenti convenienti, va precisato che l'art. 155 c.c. [...], prevede che il Giudice della separazione possa decidere anche *ultra petitem*, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa [...]. Ancora l'art. 709-ter c.c. precisa che il Giudice della separazione può emettere i provvedimenti opportuni, anche quando emergano gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore». Cfr. Cass. civ., ord., 5 ottobre 2011, n. 20354, in [www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it).

<sup>9</sup> Cfr. M. Letta, *I rapporti familiari: dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale*, Arduino Sacco Editore, 2018, pp. 134-135; nello stesso senso, v. A. Torre, *I provvedimenti ablativi*, cit.

<sup>10</sup> Per un'analisi più approfondita della disciplina, v. G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, *Commentario al diritto italiano della famiglia. Tomo IV*, Cedam, 1992; A. Cicu, *La filiazione*, Utet, 1951; G. Bonilini, *Trattato di Diritto di Famiglia, Vol. IV, La Filiazione e l'adozione*, Utet, 2016.

Il danno, che ne deriva, può essere di natura morale, fisica o patrimoniale, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità giudiziaria che, tuttavia, non ha la facoltà di sindacare le intime scelte assunte dai genitori nell'educazione dei propri figli, salvo che queste comportino la violazione del cosiddetto "minimo etico".

A questo proposito, la giurisprudenza minorile, nel ribadire la libertà di ogni genitore, costituzionalmente garantita<sup>11</sup>, di educare la prole tra le mura domestiche, senza ingerenze o imposizioni da parte dello Stato, ha, però, sottolineato la necessità di un intervento, qualora il rapporto familiare viva un momento patologico, al fine di assicurare una soglia minima di tollerabilità, che qualsiasi processo educativo deve garantire<sup>12</sup>.

Nelle ipotesi più gravi – di fronte al concreto rischio che il minore subisca maltrattamenti o violenze – il giudice ha la facoltà di disporre il suo allontanamento dalle mura domestiche ovvero quello dell'adulto maltrattante.

Qualora, invece, le condotte tenute dei genitori non integrino i presupposti per la decadenza ex art. 330 c.c., ma risultino ad ogni modo «pregiudizievoli» per il minore, il giudice applicherà il meno gravoso art. 333 c.c., grazie al quale verranno adottati «provvedimenti convenienti» nell'esclusivo interesse della sicurezza del ragazzo, disponendo eventualmente, anche in questa seconda ipotesi, il suo allontanamento oppure quello del genitore<sup>13</sup>.

Le misure previste ex artt. 330 e 333 c.c. possono essere revocate dal Tribunale per i minorenni che – pronunciandosi *rebus sic stantibus* – ha la facoltà di consentire, in ogni momento, ai genitori di dimostrare il loro ravvedimento, nonché la cessazione delle circostanze pregiudizievoli<sup>14</sup>.

L'art. 336 c.c., da ultimo, stabilisce, per l'adozione di tali provvedimenti, il procedimento camerale, prevedendo l'ascolto del minore, che abbia compiuto dodici anni, o anche di quello di età inferiore, se «capace di discernimento»<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> V. art. 30 Cost., ove si menziona il diritto-dovere dei genitori nella crescita della prole. Cfr. anche art. 1 l. n. 184/1983, secondo cui, ogni minore ha il «diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia».

<sup>12</sup> In ogni caso, la valutazione del pregiudizio va subordinata all'ascolto del minore, dei genitori coinvolti ed eventualmente di altri parenti o persone vicine alla famiglia. In questi termini, v. M.C. Gatto, Relazione tenuta al convegno "Se la mafia è una malattia, siete sicuri che la cura sia solo il carcere?", Palazzo di Giustizia di Milano, 12 aprile 2019.

<sup>13</sup> Per un'approfondita analisi dell'art. 333 c.c., cfr. G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, *Commentario*, cit., pp. 408 ss.; C. Loda, *I procedimenti di potestà e tutela dei diritti del minore*, in *Quaderni dell'AIAP-Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori*, n. 02/2011, [www.studioalea.it](http://www.studioalea.it).

<sup>14</sup> Cfr. F. Vacca, *La devianza criminale minorile, la tutela dei figli di mafia tra diritto civile e penale: i rapporti tra i provvedimenti civilistici di potestà e la pena accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale*, in *Diritto e diritti*, 2019.

<sup>15</sup> Nell'ambito della disciplina civilistica a tutela dei figli, merita un cenno l'art. 403 c.c., che disciplina il collocamento dei minori «in un luogo sicuro», lontano dalle mura domestiche, in tre diverse situazioni: in primo luogo, qualora essi siano stati «moralmente o materialmente» abbandonati; in secondo luogo, se cresciuti in luoghi «insalubri o pericolosi»; infine, se gli adulti conviventi si rivelino incapaci di provvedere all'educazione «per negligenza, immoralità, ignoranza». La norma prevede espressamente che il collocamento «in un luogo sicuro», avvenga con l'ausilio della «pubblica autorità», termine ampio, con il quale la dottrina prevalente suole

Tanto premesso, occorre evidenziare che in nessuna delle norme, qui brevemente analizzate, il legislatore ha inteso fornire un catalogo di condotte specifiche, cui far riferimento per una pronunzia *de potestate*.

Pertanto, se da un lato, la prassi giurisprudenziale civilistica ha dimostrato di aver fatto frequente ricorso a tali provvedimenti a fronte di comportamenti di adulti dai tratti violenti o risultati psicologicamente instabili (ad esempio, a causa di una dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti), lo stesso non si è potuto constatare nei confronti di madri o padri strettamente legati ad ambienti mafiosi.

In tali situazioni, infatti, è stata sovente applicata la pena accessoria *ad hoc*, prevista dall'art. 34 c.p. nei confronti degli imputati o condannati ex art. 416-*bis* c.p.

È opportuno, dunque, evidenziare le sostanziali differenze che intercorrono tra la pena accessoria citata e la normativa civilistica a tutela dei minori coinvolti in famiglie maltrattanti o abusanti.

Emerge, anzitutto, la diversa *ratio* sottesa ai due istituti.

La norma dell'art. 34 c.p., infatti, sanziona coloro che abbiano commesso un delitto, privandoli dei poteri-doveri che la legge attribuisce loro, in qualità di genitori.

In ambito civile, al contrario, la finalità dei provvedimenti *de potestate* non è affatto afflittiva, ma di tutela e protezione dei più giovani<sup>16</sup>.

Tale ultimo scopo, peraltro, difficilmente verrebbe garantito dalla sola disposizione del codice Rocco, la cui efficacia potrebbe giungere tardivamente, concretizzandosi, come è noto, solamente allorché venga applicata in via definitiva una sanzione principale e la relativa sentenza di condanna sia divenuta esecutiva.

In ambito civile, invece, la privazione della responsabilità genitoriale può conseguire anche in ipotesi di proscioglimento dell'adulto in sede penale e, addirittura, in presenza di condotte che non raggiungono la soglia del penalmente rilevante, ma che arrechino ugualmente nocimento ai figli.

Ciò premesso, giova rilevare che, sul tema, si è espressa la Consulta, in due diverse occasioni (in tema di illegittimità costituzionale degli artt. 566 e 569 c.p.)<sup>17</sup>, criticando

---

intendere non soltanto l'autorità di pubblica sicurezza (ex art. 13, c. 3, Cost.), ma anche le autorità amministrative «aventi competenza in materia di assistenza ai minori». Una simile interpretazione estensiva è coerente con la considerazione per cui le garanzie raccordate all'art. 13 Cost. non si giustificerebbero, se la limitazione della libertà personale non fosse di natura afflittiva, bensì a tutela e nell'interesse esclusivo del soggetto passivo, in questo caso, minorenni. In argomento, cfr. G. Assante, P. Giannino, F. Mazziotti, *Manuale di diritto minorile*, IV ed., Laterza, 2007, pp. 68-69.

<sup>16</sup> Per un approfondimento in merito ai presupposti applicativi e alla struttura dei provvedimenti *de potestate*, cfr. A. Torre, *I provvedimenti ablativi*, cit.; G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, *Commentario*, cit., pp. 402 ss.; M. Letta, *I rapporti familiari*, cit.; per il confronto tra le diverse discipline, cfr. F. Vacca, *La devianza criminale*, cit.

<sup>17</sup> Cfr. Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, e Corte cost., 23 gennaio 2013, n. 7, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

aspramente l'applicazione della pena accessoria in commento, ove non corredata da un'attenta valutazione del giudice in tema di effettività della tutela dei minori coinvolti.

Secondo il Giudice delle leggi, difatti, «incidendo la pena accessoria su una potestà che coinvolge non soltanto il suo titolare, ma anche, necessariamente, il figlio minore, è evidente che, in tanto può ritenersi giustificabile l'interruzione di quella *relatio* [...], in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore»<sup>18</sup>.

Al contrario, in merito all'utilizzo dei provvedimenti civili ex artt. 330 ss. c.c., la giurisprudenza è ferma nell'esigere una scrupolosa valutazione delle condizioni familiari pregiudizievoli e della concreta minaccia alla quale i figli vengono esposti.

A ciò, va aggiunto che le norme degli artt. 336 e 336-*bis* c.c. elencano i diversi casi nei quali l'adozione di simili provvedimenti deve essere subordinata all'ascolto del minorenni coinvolto.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha sottolineato come «il diritto all'ascolto del minore», nonché «il rispetto delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano», risultino essenziali a comprenderne i bisogni e a garantire il suo «armonico sviluppo fisico, psichico e relazionale»<sup>19</sup>.

Solamente a seguito di queste ulteriori valutazioni, difatti, può ritenersi ragionevole una limitazione del diritto di ogni minore di crescere all'interno della propria famiglia.

### **3. Le critiche alla prassi reggina e la delibera di approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.**

Nonostante i suoi pregevoli obiettivi, non è difficile pensare che tale innovativa e ampliata applicazione dello strumentario civilistico a tutela dei minorenni, da parte dell'autorità giudiziaria di Reggio Calabria, abbia sollevato diverse critiche da parte di alcuni esponenti della dottrina e della giurisprudenza, che si sono interrogati sulla legittimità e sulla effettiva utilità della nuova prassi.

Anzitutto, secondo alcuni, le condotte e i codici mafiosi 'ndranghetisti, trasmessi sistematicamente al minore (studiati dagli esperti da un punto di vista sociologico e criminologico), non andrebbero estirpati *ab origine* dall'Autorità giudiziaria, la quale

---

<sup>18</sup> La Corte costituzionale ha, invece, ritenuto opportuno, in luogo di un «irragionevole automatismo [...] sostituire – quale soluzione costituzionalmente più congrua – una valutazione concreta del giudice, così da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul reato null'altro che il valore di "indice" per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie potestà: vale a dire il fascio di doveri e poteri sulla cui falsariga realizzare in concreto gli interessi del figlio minore» (cfr. Corte cost., 23 gennaio 2013, n. 7, Pres. Quaranta, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)).

<sup>19</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5237, Luccioli, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it). Sull'ascolto del minorenni e sulla presa in considerazione delle sue opinioni, si è espresso in maniera ancora più esplicita il legislatore sovranazionale: cfr. art. 12 Convenzione di New York, 1989, e art. 6 Convenzione di Strasburgo, 1996.

dovrebbe poter intervenire solo a seguito di condotte che hanno raggiunto la soglia del penalmente rilevante<sup>20</sup>.

I sostenitori di questa tesi, pertanto, hanno ritenuto anzitutto competenti le diverse agenzie preposte, *lato sensu*, alla formazione dei minori – le scuole, i servizi sociali o le associazioni di volontariato – nell'indirizzare i giovani di certe aree d'Italia verso valori civili e democratici<sup>21</sup>.

Al contrario, l'ingerenza preventiva degli organi della giustizia, mediante l'adozione di interventi drastici sugli assetti familiari mafiosi, rischia di alimentare l'odio di questi ultimi e, di conseguenza, di accentuare ulteriormente il distacco dallo Stato di diritto<sup>22</sup>.

In secondo luogo, poi, è stata duramente criticata la *ratio* sottesa alle pronunce. Dietro l'apparente finalità di tutela dei minorenni coinvolti nelle famiglie della 'ndrangheta, ve ne sarebbe una seconda, punitiva delle stesse, che in aggiunta alle misure a carattere penalistico e alla confisca dei patrimoni, si serve anche dell'allontanamento della prole<sup>23</sup>.

Infine, un terzo ordine di critiche è giunto da parte di alcuni esponenti della giurisprudenza specializzata minorile che, distinguendo in due diverse fasi l'età evolutiva del minorenne coinvolto, hanno sostenuto che entrambe siano ugualmente inidonee ad ottenere i risultati sperati.

Così, da un lato, l'allontanamento dalla famiglia, per soggetti quasi maggiorenni, aggiungerebbe al trauma di una educazione poggiata su disvalori criminali, quello del distacco dai propri genitori, difficilmente colmabile da famiglie affidatarie o dalle comunità di accoglienza.

Dall'altro lato, invece, simili provvedimenti adottati a favore di giovani di gran lunga al disotto della maggiore età – ad esempio infra-quattordicenni – e dunque tendenzialmente incapaci di intendere e volere, contrasterebbero con alcuni principi cardine della Costituzione, primo fra tutti, il diritto di ogni figlio a convivere con la propria famiglia, e maturare secondo l'educazione da questa liberamente impartita<sup>24</sup>.

Il presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, seguito da altri operatori degli Uffici giudiziari minorili, ha risposto alle critiche, sottolineando la natura tutt'altro che punitiva delle pronunce civilistiche e dimostrandone la loro costituzionalità, in analogia con quanto evidenziato anche da importanti fonti sovranazionali.

---

<sup>20</sup> Cfr. S. Uccello, *Generazione Rosarno*, Melampo Editore, 2015, p. 104.

<sup>21</sup> Sul punto, R. Di Bella, M.G. Ruo (a cura di), *Il diritto di educare ai diritti e i principi di responsabilità e solidarietà intergenerazionale tra Europa e Mediterraneo*, Key Editore, 2020, pp. 49 ss.

<sup>22</sup> In questi termini, v. M.G. Cogliandro, *Togliere i figli ai boss? Va contro la costituzione*, in [www.larivieraonline.com](http://www.larivieraonline.com), 2018.

<sup>23</sup> Alcuni autori si sono spinti, addirittura, a parlare di «deportazione» dei minori. Ovvero, ancora, di passaggio dalla «confisca dei patrimoni a quella dei minori». Cfr. G. Tizian, *Quei minori tolti a mamma mafia*, 13 gennaio 2016; C. Fotia, *Sfuggire ai clan: "Così ho liberato da un destino mafioso decine di ragazzi"*, 8 agosto 2019, entrambi in *l'Espresso Repubblica*.

<sup>24</sup> Cfr. F. Vacca, *La devianza criminale*, cit., pp. 9-10.

La chiave interpretativa costituzionalmente orientata dei giudici minorili calabresi è stata, da ultimo, confermata dal Consiglio Superiore della Magistratura che, con la delibera del 31 ottobre 2017, ha analizzato la nuova prassi, sotto ogni profilo, sottolineandone non soltanto l'utilità, ma anche la necessità di recepire questo modello presso ogni distretto minorile ad alta densità mafiosa<sup>25</sup>.

Nel redigere il documento, i membri della Sesta Commissione del C.S.M. hanno valutato, anzitutto, i risultati ottenuti fino a quel momento: fermo restando che la delicatezza degli istituti in parola implica periodi di difficoltà e tensione per le famiglie coinvolte, la richiesta di aiuto di alcune madri e la graduale evoluzione della personalità dei minori hanno messo in chiara luce la positività di queste decisioni.

La delibera, in particolare, enuclea i presupposti che legittimano i provvedimenti *de potestate*.

In primo luogo, l'ablazione della responsabilità genitoriale costituisce sempre l'*extrema ratio*, valutata allorché le condotte di uno o di entrambi i genitori arrechino un concreto pregiudizio allo sviluppo del minore, potendosi definire *tout court* "maltrattanti", non essendo in nessun caso sufficiente la mera constatazione dell'appartenenza della famiglia ad un clan mafioso<sup>26</sup>.

In secondo luogo, va ricordata la provvisorietà di queste misure, orientate ad un ravvedimento del nucleo familiare d'origine, onde consentire il ricongiungimento con il giovane coinvolto.

Per quanto riguarda, infine, la denuncia di sospetta incostituzionalità dei provvedimenti, i membri del Consiglio Superiore della Magistratura hanno fatto richiamo ad un necessario bilanciamento di due interessi, entrambi garantiti da principi fondamentali della Carta costituzionale.

Da un lato, infatti, è corretto ricordare che uno Stato liberale non può, in alcun modo, interferire nelle scelte familiari, imponendo regole educative uniformi da imporre ai figli minori.

Dall'altro lato, però, la tutela della gioventù, garantita dall'art. 31, c. 2, Cost., nonché il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo – e, ugualmente, di ogni minorenne – implicano che sia consentita, e anzi necessaria, un'azione da parte delle istituzioni, qualora

---

<sup>25</sup> Cfr. delibera del C.S.M., *La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*, 31 ottobre, in [www.csm.it](http://www.csm.it), 2017.

<sup>26</sup> *Idem*, pp. 8 e 17. In particolare, a parere del C.S.M., «le famiglie mafiose [...], che negano l'adolescenza ai propri figli inserendoli sin dalla tenera età nelle dinamiche criminose dell'associazione mafiosa, devono essere considerate a tutti gli effetti famiglie maltrattanti. Pertanto la grave violazione dei doveri educativi connessi alla responsabilità genitoriale, con conseguente pregiudizio all'integrità psico-fisica del minore, dovrebbe essere punita ex art. 572 c.p. a tutela di tutti quei ragazzi che dietro all'orgoglio dell'appartenenza ad una determinata famiglia, nascondono un profondo dolore e un forte senso di angoscia dovuti ad una innocenza negata e strappata troppo presto».

l'educazione genitoriale sfoci «in un abuso di poteri», tale da arrecare un reale nocimento all'integrità psico-fisica del giovane<sup>27</sup>.

Tale conclusione è, peraltro, avvalorata da importanti disposizioni sovranazionali. Si richiama, in particolare, l'art. 9 della Convenzione di New York del 1989 che, dopo aver ribadito il diritto di ogni fanciullo di vivere con i propri genitori, sottolinea la necessità che le autorità statali competenti limitino questa garanzia, ove ciò sia finalizzato ad assicurare il cosiddetto «superiore interesse del minore»<sup>28</sup>. La norma, dunque, prosegue selezionando, tra le possibili ipotesi di un'ingerenza statale, casi di «maltrattamento o di negligenza da parte di genitori».

Nello stesso senso, l'art. 8 della C.E.D.U., in tema di «rispetto della vita privata e familiare», contempla una possibile interferenza, da parte degli organismi competenti, all'interno dell'ambito familiare, per assicurare diritti ugualmente fondamentali per la dignità del singolo.

La delibera del C.S.M. ricorda altresì fonti di diritto interno, che ribadiscono nuovamente tali principi. Tra queste, ad esempio, si menziona la l. n. 184 del 1983, in tema di adozioni, che prevede la possibilità di adottare gli opportuni «interventi di correzione da parte del giudice minorile», qualora si ravvisi che i genitori non siano in grado di provvedere efficacemente «alla crescita e all'educazione del minore»<sup>29</sup>.

Tali considerazioni fondano il parere favorevole dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, rispetto all'innovativo approccio giurisprudenziale calabrese.

Rispondendo, dunque, a coloro che avevano suggerito di non infierire preventivamente sulle sottoculture mafiose, il C.S.M. ha evidenziato, al contrario, l'esigenza di un dispiegamento di forze e competenze ad ampio raggio, durante l'intero *iter* procedimentale, che associ il supporto di natura sociale all'intervento della giustizia<sup>30</sup>: i redattori dell'atto, a tale fine, auspicano un coordinamento tra tutti gli Uffici giudiziari, ordinari e minorili, al fine di adottare soluzioni efficaci ed armoniche<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> La dottrina, in merito al concetto di «bilanciamento», ha inteso indicare non tanto la necessità che si trovi un «punto di equilibrio tra un principio, un diritto, un valore e un altro, ma piuttosto quello di sacrificarne uno a favore di un altro, seppur in relazione ad un singolo caso concreto». Per un approfondimento, cfr. S. Casabona, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del latitante di mafia*, in *Questione Giustizia*, 11 ottobre 2016.

<sup>28</sup> La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176), difatti, fa dell'interesse superiore del minore il principio guida necessario per qualsivoglia decisione in tema di salvaguardia dei figli (v., in particolare, l'art. 3).

<sup>29</sup> Cfr. delibera C.S.M., cit., p. 11.

<sup>30</sup> Sul punto, il C.S.M. si esprime in questi termini: «l'azione del giudice minorile dovrà, pertanto, essere coadiuvata dal lavoro di psicologi, operatori sociali e volontari disposti ad aiutare questi ragazzi durante il loro percorso creando una vera e propria rete di sostegno che avrà il compito di guidare i c.d. figli di mafia anche dopo il raggiungimento della maggiore età, assicurando loro piena autonomia. Per quel che concerne specificamente la fase dell'esecuzione dei provvedimenti, va evidenziato, inoltre, che la collaborazione e l'intervento dei Servizi Sociali, trovano il cardine normativo nell'art. 23 della legge n. 616 del 1977 ([...] interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile)». Cfr. delibera C.S.M., cit., p. 12.

<sup>31</sup> *Idem*, p. 18.

Vengono, da ultimo, suggeriti alcuni necessari correttivi, al fine di colmare le lacune di cui ancora soffre la disciplina minorile, quali, ad esempio, la delicata definizione del luogo di collocamento del minore, o la presa in carico dei figli di coloro che decidono di diventare testimoni o collaboratori di giustizia, nonché quella del genitore stesso.

Il C.S.M., su tale ultimo punto, ha evidenziato il vuoto normativo per quanto concerne il «periodo compreso tra la proposta di protezione e la delibera della Commissione Centrale della speciale misura di protezione». Sarebbe necessario, al contrario, consentire agli operatori dei Tribunali per i minorenni di potersi attivare celermente, prendendo in carico il minore, nell'esatto momento in cui uno dei genitori inizia il percorso di collaborazione con la giustizia, «ad esempio, attraverso un provvedimento di affidamento giuridico esclusivo» alla madre o al padre collaboratori, già collocati in località protette, «previa decadenza della responsabilità genitoriale» dell'altro adulto, che rifiuta la proposta di aiuto dello Stato.

L'impatto traumatico che il collocamento in località segrete e distanti dalla regione d'origine potrebbe provocare sull'adolescente, richiede, tra l'altro, che venga garantita una costante tutela psicologica, nonché «una rete di inclusione sociale nella località protetta», anche a mezzo delle associazioni di volontariato maggiormente radicate sul territorio<sup>32</sup>.

La Sesta Commissione incaricata della delibera – nel valutare perfettamente aderente al dettato costituzionale la natura dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale – si è espressa nel senso di ritenere fondamentale un intervento del legislatore a favore di una normativa obbligatoria e dettagliata, a cui fare riferimento, ogni volta che il superiore interesse del minore risulti pregiudicato dall'abuso di potere della famiglia, inserita in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso.

#### **4. I protocolli di intesa tra gli Uffici giudiziari calabresi, il progetto "liberi di scegliere" e la legge regionale n. 9/2018.**

Va precisato che – benché l'approvazione del C.S.M. risalga al 2017 – già in precedenza, gli operatori degli Uffici giudiziari del distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria avevano valutato positivamente i primi risultati ottenuti dai provvedimenti *de potestate*, adottati nei confronti di genitori mafiosi.

Per questa ragione, nel 2013, si era giunti alla stipula di un primo Protocollo d'intesa, che aveva il fine di concordare, in maniera più efficace, le «modalità operative, di

---

<sup>32</sup> *Idem*, pp. 26-27. I membri del C.S.M., sul tema, ricordano, tra l'altro, gli incisivi correttivi alla materia emersi dalle modifiche apportate agli artt. 9, 10 e 11 del decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, «individuate nella proposta di legge n. 3523, che si traducono in una integrazione delle suddette norme ed in particolare dell'art. 9, con la previsione di un circuito comunicativo tra i diversi uffici giudiziari che consenta all'autorità giudiziaria minorile di adottare provvedimenti ex art. 330, 333 c.c. ancor prima della delibera della Commissione Centrale per le speciali misure di protezione».

coordinamento e comunicazione»<sup>33</sup> tra queste autorità, in caso di evidenti rischi all'integrità psicofisica dei minori, conviventi con i boss delle "locali" 'ndranghetiste<sup>34</sup>.

Dall'analisi di questo primo documento, si evince che il punto di partenza della nuova metodologia giurisprudenziale sia stato lo studio della struttura a base familiare della 'ndrangheta, che la differenzia da altre consorterie mafiose e che rende molto complesso l'affrancamento dei giovani<sup>35</sup>.

Secondo i redattori del protocollo, difatti, la carenza di un'educazione civile di molti giovani calabresi deriva, in *primis*, dallo stato di abbandono cui frequentemente sono relegati, a causa dello stato di detenzione o di latitanza dei genitori; quando questi ultimi sono presenti, al contrario, deriva dalla possibilità di trasmissione agli adolescenti – direttamente all'interno della famiglia – dei modelli culturali degradanti e del coinvolgimento sistematico nelle attività illecite.

Per ovviare a ciò, il protocollo auspica, anzitutto, un celere scambio di informazioni e di indagini rilevanti – concernenti, ad esempio, eventuali episodi di maltrattamenti su minori – tra gli uffici della Procura (anche ordinaria) ed il Tribunale per i minorenni; quest'ultimo può vagliare la possibilità di aprire un procedimento civile, parallelo a quello penale, adottando soluzioni armoniche.

Fondamentale, come ribadito anche dal C.S.M., nelle ipotesi nelle quali si ritenga necessario imporre un allontanamento dal nucleo familiare maltrattante, che le autorità giudiziarie e i servizi sociali si confrontino in ordine al luogo più idoneo di collocamento del minorenne.

È sempre riconosciuta la possibilità di un ricongiungimento con i genitori, in particolare ove questi ultimi siano sottoposti ad un programma di protezione<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Protocollo d'intesa, firmato a Reggio Calabria il 21 marzo 2013, in [www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it](http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it).

<sup>34</sup> Cfr. Relazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, M. Intieri, tenuta al convegno "Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale: l'orientamento giurisprudenziale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria", Senato della Repubblica, Palazzo Madama, Roma, 24 novembre 2015.

<sup>35</sup> Sul medesimo tema, v. M. Mareso, L. Pepino, *Dizionario enciclopedico di mafie e antimafia*, Gruppo Abele, 2013, p. 280; v. anche G. Pignatone, M. Prestipino, G. Savatteri (a cura di), *Il contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, Laterza, 2012; N. Gratteri, A. Nicaso, *Fratelli di sangue. Storie, boss e affari della 'ndrangheta, la mafia più potente del mondo*, Mondadori, 2010, pp. 66 ss.; V. Macrì, F. Occhiogrosso (a cura di), *Ragazzi della mafia. Storie di criminalità e contesti minorili, voci dal carcere, le reazioni e i sentimenti, i ruoli e le proposte*, Franco Angeli, 1993, pp. 97-98; E. Ciconte, *'ndrangheta*, Rubettino, 2011, pp. 59 ss.; O. Ingrassi, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007, pp. 9 ss.

<sup>36</sup> Viceversa, nei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale «per provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e/o di decadenza/sospensione della stessa quale pena accessoria alla sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 51 c. 3-bis c.p.p. e altro, si provvederà a segnalare il caso al giudice tutelare competente per l'apertura della tutela. In tali casi, la tutela (rappresentanza legale del minore) potrà essere affidata – in assenza di soggetti idonei e disponibili in ambito familiare – ad un avvocato scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia, inseriti in apposito elenco da predisporre in collaborazione tra gli Uffici Giudiziari interessati, previa consultazione del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e, in ulteriore subordinata, al Questore». Cfr. Protocollo d'intesa, cit., p. 16.

Il Tribunale, infine, può impartire ai familiari e al minorenne «prescrizioni volte al recupero sociale e delle competenze educative». Tra queste, può risultare proficua la frequentazione di corsi di educazione e promozione della legalità, da concordare con le agenzie territoriali specialistiche<sup>37</sup>.

Alla firma di questo primo documento, è seguita la riflessione, da parte della magistratura calabrese, circa la primaria necessità di costruire una rete di supporto, che coinvolga non solo organi giudiziari, ma anche operatori sociali, al fine di accompagnare i giovani in un percorso di maturazione, «sino al raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa»<sup>38</sup>.

Alla luce di queste considerazioni e grazie ai modelli sperimentati dalle associazioni di volontariato antimafia, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha presentato al Dipartimento di giustizia minorile il progetto "Liberi di scegliere".

Il nome ne evoca l'obiettivo principale: consentire ai suoi destinatari di conoscere le regole fondamentali di una società civile, nonché le opportunità che questa offre, senza, tuttavia, imporre scelte di vita, ma dando la facoltà di decidere autonomamente – e con ogni strumento sociale ed economico necessario – del proprio destino, senza le pressioni dei familiari.

La proposta è, poi, confluita nell'Accordo Quadro siglato in data 1° luglio 2017, a cui hanno aderito molteplici soggetti pubblici: il Ministero della Giustizia e quello dell'Interno, la Regione Calabria, nonché tutti gli Uffici giudiziari minorili calabresi.

Nell'ambito delle predette finalità, peraltro, tutte le parti firmatarie si sono impegnate a promuovere progetti socio-educativi individualizzati, che rispecchino le attitudini e le capacità del singolo minorenne.

L'art. 2 di tale Accordo elenca le categorie dei fruitori potenziali del progetto, tra i quali, anzitutto, coloro che sono stati coinvolti in contesti di criminalità organizzata, per cui sia stato disposto un provvedimento amministrativo o penale, oppure figli dei condannati per delitti associativi.

Il progetto si rivolge, inoltre, ai minorenni o giovani-adulti indagati, imputati o condannati per uno dei reati previsti all'art. 51, c. 3-bis, c.p.p., qualora si ravvisino «situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare» ovvero, ancora, a quelli sottoposti alle «speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al Decreto ministeriale 13 maggio 2005 n. 138»<sup>39</sup>.

Si ricorda, tra l'altro, l'importanza di indirizzare le attività delle *equipe* anche al nucleo familiare di provenienza, «allo scopo di evitare lacerazioni traumatiche e conflitti comunque determinati dal provvedimento di allontanamento»<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> *Idem*, p. 14.

<sup>38</sup> Sul punto cfr. R. Di Bella, M.G. Ruo (a cura di), *Il diritto di educare*, cit., pp. 49 ss.

<sup>39</sup> V. art. 2 dell'Accordo Quadro per la realizzazione del progetto "Liberi di scegliere", del 1 luglio 2017, in [www.ubimior.org](http://www.ubimior.org).

<sup>40</sup> Art. 3 Accordo Quadro, cit.

Dopo la nascita di “Liberi di scegliere” e grazie alla pronuncia del C.S.M. di cui è si detto (che ha certamente contribuito a modificare in senso evolutivo la normativa sul punto), la necessità di porre un freno allo sfruttamento minorile della mafia è stata percepita da altri organismi, che hanno ulteriormente ragionato sull’opportunità di rendere effettiva la tutela dei giovani più sfortunati, residenti in Calabria.

Per tale ragione, il 2 febbraio 2018, si è giunti alla stipula di un secondo Protocollo, questa volta recante anche le firme della Procura nazionale antimafia, del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Associazione Libera.

Con quest’ultimo documento, si è inteso sottolineare nuovamente il ruolo determinante giocato dal “familismo” ‘ndranghetista, che costituisce lo strumento criminale più forte per la consorte mafiosa.

Per arginare quest’ultimo aspetto, pertanto, non sono sufficienti, seppure necessarie, misure penalistiche o di prevenzione, perché non impediscono la «continuità generazionale e il mantenimento del potere sul territorio».

Il nuovo Protocollo ricorda, tra l’altro, il fondamentale coinvolgimento di una rete di associazioni di volontariato antimafia, in particolare di “Libera” che, accompagnando numerosi minorenni durante i provvedimenti di allontanamento dalla Calabria, facilita tali procedure, sostenendo anche le famiglie nei momenti più delicati<sup>41</sup>.

Lo scopo, quindi, è fornire un supporto concreto anche alle madri e ai familiari che decidano di affrancarsi dalle cosche d’origine e abbandonare le logiche criminali pur, eventualmente, senza assumere lo *status* di testimoni o collaboratori di giustizia<sup>42</sup>.

Il legislatore regionale calabrese – recependo le direttive inserite nei due Protocolli e prendendo consapevolezza della necessità di intervenire a livello istituzionale – è giunto all’emanazione di una prima l. n. 9/2018 (poi modificata con l. n. 51/2018) rubricata «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza».

Nonostante i lunghi tempi di attuazione di questo atto normativo, a seguito delle forti sollecitazioni giunte dal presidente della Commissione contro la ‘ndrangheta in Calabria, è stato finalmente approvato il cosiddetto “Piano speciale legalità antiracket e antiusura” (P.S.L.A.), redatto con delibera della Giunta regionale n. 256 del 21 giugno 2019, secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 3, della stessa l. n. 9/2018.

Successivamente, con decreto n. 15373 dell’11 dicembre 2019, si è data attuazione anche all’art. 13 della medesima legge, istituendo un «fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro

---

<sup>41</sup> Nel citato libro del giudice Di Bella, difatti, si è voluta mostrare grande riconoscenza nei confronti dei volontari di Libera e del loro sostegno alle donne calabresi.

<sup>42</sup> Il testo del secondo Protocollo d’intesa del 2018 è pubblicato in [www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it](http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it). Cfr. anche R. Di Bella, M.G. Ruo (a cura di), *Il diritto di educare*, cit., pp. 49 ss.

familiari» e, contestualmente, approvando il «disciplinare per l'erogazione del sostegno finanziario ai destinatari delle misure approvate nella sezione II artt. 13-15 del P.S.L.A.».

Va ricordato, da ultimo, che il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno inserire il progetto "Liberi di scegliere" nell'ambito del cosiddetto "Programma operativo nazionale (PON) legalità" (in particolare, nell'Asse 4, che si occupa di «favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità»).

A tale proposito, pertanto, è stata recentemente approvata l'erogazione di un finanziamento del valore di euro 800.000, a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (facente capo al Ministero di Giustizia), al fine di estendere i medesimi e pregevoli obiettivi della prassi reggina ai minorenni e alle famiglie, residenti in altre «regioni meno sviluppate» del Sud Italia<sup>43</sup>.

## 5. La 'ndrangheta del Nord Italia.

Un ultimo aspetto su cui si vuole porre l'attenzione riguarda la capacità espansiva del sodalizio 'ndranghetista, in grado, più di altri, di riprodurre il modello criminale anche in aree storicamente esenti dalla presenza mafiosa<sup>44</sup>.

Tra le motivazioni che hanno reso possibile una simile diffusione vi è, sicuramente, la tipologia di delitti, in cui la 'ndrangheta si è specializzata.

La consorceria calabrese, infatti, – sottraendosi alla "strategia stragista" che ha caratterizzato Cosa nostra, tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso – ha potuto rafforzarsi indisturbata e sottovalutata dalle istituzioni pubbliche, impiegate in interventi mirati, volti ad impedire l'esecuzione dei "delitti eccellenti", che stavano indebolendo la magistratura e l'intera società civile<sup>45</sup>.

I boss calabresi, al contrario, hanno utilizzato il metodo mafioso, di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p., con il fine di assumere il controllo capillare del traffico di sostanze stupefacenti e del traffico di armi.

Tali attività delittuose hanno offerto grandi disponibilità di capitale, consentendo alla 'ndrangheta di insediarsi in località dotate di un'economia e un'imprenditorialità molto sviluppate. Così, ad esempio, è successo in Liguria, in Emilia Romagna o in Piemonte, regioni nelle quali – rispondendo alle direttive della "casa-madre" reggina – le "locali di 'ndrangheta" hanno inquinato l'attività dell'Amministrazione pubblica, facendo leva sulla

---

<sup>43</sup> Per un approfondimento su quest'ultimo intervento e sul Programma operativo nazionale, cfr. [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it).

<sup>44</sup> A proposito della diffusione della mafia, la Relazione del 2008 della Commissione parlamentare antimafia, presieduta da F. Forgione, definiva la 'ndrangheta una «mafia liquida», paragonando la sua struttura a quella di *Al-Qaeda*, formata da cellule autonome, che, però, rispondono ad una cellula centrale al vertice. Cfr. anche G. Pignatone, M. Prestipino, G. Savatteri (a cura di), *Il contagio*, cit., p. 28.

<sup>45</sup> *Idem*, pp. 8-9.

debolezza delle istituzioni e offrendo opportunità di lavoro ed arricchimento ai giovani, disposti a collaborare<sup>46</sup>.

Ciò posto, tra le regioni del Nord Italia in cui maggiormente si evidenziano la duttilità e l'imprenditorialità della 'ndrangheta, va ricordata la Lombardia e, in particolare, diversi comuni dell'*hinterland* milanese: località periferiche che godono di una minore visibilità, risultando idonee a ricreare perfettamente i modelli reggini, nonché a divenire punti di riferimento centrali per il narcotraffico mondiale<sup>47</sup>.

A tale proposito, le indagini condotte congiuntamente dalle Direzioni distrettuali antimafia di Reggio Calabria e di Milano hanno fatto emergere l'unitarietà operativa e strutturale tra le locali del Nord e l'organismo di vertice calabrese (cosiddetto "Crimine" o "Provincia").

Pertanto, prendendo in esame la stabilità della struttura organizzativa emersa, la giurisprudenza di Cassazione ha ritenuto che ogni filiale avesse potuto mutuare «i ruoli, i rituali di affiliazione, e il livello organizzativo» del polo criminale calabrese, e che fosse in grado di esercitare un'effettiva forza intimidatrice verso i sodali, rendendo, quindi, ugualmente applicabile la disciplina dell'art. 416-*bis* c.p.<sup>48</sup>.

Sulla scorta di quanto detto, deve ritenersi che l'abile capacità di adattamento e permeabilità delle cosiddette 'ndrine<sup>49</sup> imponga di tutelare anche i minorenni residenti in territori distanti dalla Calabria, ma ugualmente affascinati dal potere e dalla ricchezza promessi dalle organizzazioni criminali.

A questo proposito, difatti, il Tribunale per i minorenni di Milano ha ritenuto opportuno applicare in via analogica le direttive contenute nei Protocolli reggini.

Si ricorda, qui, un primo caso portato all'attenzione dei giudici milanesi nel 2018, che ha condotto a un decreto di decadenza della responsabilità genitoriale di un padre – ristretto in carcere con l'accusa di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, estorsione e cessione illecita di stupefacenti – e all'affido esclusivo della figlia minore alla madre, già sottoposta ad un programma di protezione, per essere divenuta testimone di giustizia<sup>50</sup>.

---

<sup>46</sup> Sul punto, v. la Relazione della Direzione distrettuale antimafia di Brescia, in N. Gratteri, A. Nicaso, *Fratelli di sangue*, cit., p. 205; cfr. anche G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed., Giuffrè, 2015, pp. 90-91.

<sup>47</sup> A proposito della capillare presenza mafiosa in Lombardia, v. quanto sostenuto dalla Direzione nazionale antimafia nella *Relazione annuale del Procuratore nazionale antimafia per il periodo da luglio 2013 a giugno 2014*, Roma, gennaio 2015, pp. 589 ss., secondo la quale «spesso si parla di infiltrazione della 'ndrangheta [...] all'interno di un tessuto sano [...]». La pretesa purezza del destinatario dell'aggressione va sfatata [...]. Le investigazioni hanno dimostrato che l'imprenditoria non si limita a subire la 'ndrangheta, ma fa affari con la stessa, spesso prendendo l'iniziativa per il contatto con la criminalità organizzata e ricavandone (momentanei) vantaggi». Si veda anche N. Gratteri, A. Nicaso, *Fratelli di sangue*, cit., pp. 202-203.

<sup>48</sup> Cfr. Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2014, Bertucca, in *CED* 232698.

<sup>49</sup> Sulla capacità di adattamento della 'ndrangheta, cfr. R. Sciarone, *Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*, in *Quaderni di sociologia*, 1998, n. 18, pp. 51 ss.

<sup>50</sup> Cfr. Trib. min. Milano, decreto 15 novembre 2018, inedito.

La motivazione della pronuncia appariva corroborata da una attenta e pregressa analisi del vissuto della minore e del suo nucleo familiare; dettagliato è stato, in particolare, lo studio della personalità dell'adulto detenuto e dei suoi precedenti penali.

In primo luogo, la perdurante assenza del padre dalle mura domestiche, dovuta allo stato di detenzione, lo ha visto sottrarsi ai doveri di educazione imposti dal diritto interno, dalle fonti sovranazionali e dalla Costituzione.

In secondo luogo, il coinvolgimento dell'uomo in circuiti criminali, legati ad ambienti mafiosi, ha messo a repentaglio l'incolumità della minore, esponendola a possibili attività illegali e contesti altamente criminogeni.

Il provvedimento dei giudici milanesi – richiamando espressamente le fonti nazionali e sovranazionali in materia – ha tenuto in estrema considerazione le richieste d'aiuto, pervenute sia dalla madre, che dalla minore: le due donne, infatti, grazie anche al supporto dell'associazione antimafia Libera, hanno dimostrato la volontà di distaccarsi da un contesto familiare deviante.

Il provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni di Milano ha condotto la giurisprudenza lombarda ad alcune riflessioni.

Da un primo punto di vista, infatti, le indagini svolte hanno dato nuova conferma circa la presenza e la diffusione capillare della 'ndrangheta anche nelle regioni del Nord Italia.

Da un secondo punto di vista, poi, i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Milano e la Procura minorile hanno potuto ragionare sulle evidenti differenze ambientali, sociali, economiche e culturali che separano la Calabria dalla Lombardia e che rischiano di non far percepire la presenza di un tessuto mafioso all'interno dei nuclei familiari lombardi.

In altri termini, a fronte di giovani nordici, perfettamente inseriti nel contesto e nell'economia lombarda, risulta più complesso, per gli inquirenti, percepire la presenza della criminalità mafiosa 'ndranghetista, storicamente radicata in un ambiente economicamente arretrato e fortemente isolato dal resto del Paese.

La giurisprudenza specializzata milanese, pertanto, in linea con le direttive del Consiglio Superiore della Magistratura, ha inteso ribadire la necessità di un intervento normativo a carattere nazionale e non soltanto regionale, che fissi le linee guida per l'utilizzo dei provvedimenti civilistici *de potestate*, nelle ipotesi di inserimento del minore in contesti familiari mafiosi<sup>51</sup>.

## **Bibliografia.**

G. Assante, P. Giannino, F. Mazziotti, *Manuale di diritto minorile*, IV ed., Laterza, 2007.

---

<sup>51</sup> Nello stesso senso, delibera del C.S.M., cit., p. 3.

- P. Avallone, F. Vozza, J. Moyersoen (a cura di), *La messa alla prova minorile e i reati associativi. Buone pratiche ed esperienze innovative*, Franco Angeli, 2018.
- G. Bonilini, *Trattato di Diritto di Famiglia, Volume IV, La Filiazione e l'adozione*, Utet Giuridica, 2016.
- S. Casabona, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del latitante di mafia*, in *Questione Giustizia*, 11 ottobre 2016.
- G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, *Commentario al diritto italiano della famiglia. Tomo 4*, Cedam, 1992.
- E. Cicone, *'ndrangheta*, Rubettino, 2011.
- A. Cicu, *La filiazione*, Utet, 1951.
- R. Di Bella, M.G. Ruo (a cura di), *Il diritto di educare ai diritti e i principi di responsabilità e solidarietà intergenerazionale tra Europa e Mediterraneo*, Key Editore, 2020.
- R. Di Bella, M. Zapelli, *Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della 'ndrangheta*, Rizzoli, 2019.
- N. Gratteri, A. Nicaso, *Fratelli di sangue. Storie, boss e affari della 'ndrangheta, la mafia più potente del mondo*, Mondadori, 2010.
- O. Ingrascì, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Mondadori, 2007.
- M. Letta, *I rapporti familiari: dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale*, Arduino Sacco, 2018.
- C. Loda, *I procedimenti de potestate e tutela dei diritti del minore*, in *Quaderni dell'AIAF- Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori*, in [www.studioalea.it](http://www.studioalea.it), n. 2, 2011.
- V. Macrì, F. Occhiogrosso (a cura di), *Ragazzi della mafia. Storie di criminalità e contesti minorili, voci dal carcere, le reazioni e i sentimenti, i ruoli e le proposte*, Franco Angeli, 1993.
- M. Mareso, L. Pepino, *Dizionario enciclopedico di mafie e antimafia*, Gruppo Abele, 2013.
- G. Pignatone, M. Prestipino, G. Savatteri (a cura di), *Il contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, Laterza, 2012.
- R. Sciarrone, *Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio*, in *Quaderni di sociologia*, 1998, n. 18, pp. 51 ss.
- A. Torre, *I provvedimenti ablativi e modificativi della responsabilità genitoriale*, in *Diritto e Processo*, 2018.
- G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa, III ed.*, Giuffrè, 2015.
- S. Uccello, *Generazione Rosarno*, Melampo Editore, 2015.
- F. Vacca, *La devianza criminale minorile, la tutela dei figli di mafia tra diritto civile e penale: i rapporti tra i provvedimenti civilistici de potestate e la pena accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale*, in *Diritto e diritti*, 2019.